



***CONGRESSI PROVINCIALI***  
***REGOLAMENTO CONGRESSUALE***

### **Articolo 1 - (Indizione dei Congressi)**

1. Il presente regolamento prevede le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi provinciali e di grandi città di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale che l'Assemblea Nazionale ha indetto il 12 settembre 2023.
2. Il congresso provinciale elegge il presidente provinciale e la parte elettiva del coordinamento provinciale. Il numero di componenti complessivo e la quota di componenti da eleggere è stabilito nella tabella allegato A. Analogamente il congresso di Città metropolitana eleggerà il presidente e la parte elettiva del coordinamento di Città metropolitana, come da tabella allegato A.

### **Articolo 2 - (Elettorato attivo e passivo)**

1. Hanno diritto di esercitare l'elettorato attivo e passivo in sede congressuale gli associati all'organizzazione Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale in regola con l'iscrizione alla data del 30 settembre 2023 o, nei casi in cui è stata concessa una proroga, alla data stabilita con il provvedimento di proroga, e che risultino inseriti negli elenchi ufficiali messi a disposizione dal Dipartimento Adesioni del Partito. Ogni iscritto ha diritto di voto nella provincia in cui è iscritto.
2. Alla Segreteria Generale dei Congressi è attribuita la competenza a decidere, senza possibilità di appello, sulle controversie relative all'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

### **Articolo 3 - (Segreteria Generale dei Congressi)**

1. La Segreteria Generale dei Congressi, eletta dall'assemblea nazionale del 12 settembre 2023, ha sede in Roma presso la sede di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale in via della Scrofa n. 39. La Segreteria Generale dei Congressi, su delega dell'Assemblea Nazionale del 12 settembre 2023, delibera i regolamenti per i congressi provinciali, di Città metropolitana e comunali.
2. La Segreteria Generale dei Congressi, per poter deliberare, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso. Per tale motivo le delibere della Segreteria Generale dei Congressi sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
3. La Segreteria Generale dei Congressi, sentito il Coordinatore regionale, nomina per ciascuna regione una Segreteria Regionale dei Congressi composta da almeno 10 e non più di 20 componenti.

4. La Segreteria Generale dei Congressi può organizzarsi in comitati aventi ad oggetto la trattazione di specifici temi.
5. La Segreteria Generale dei Congressi stabilisce, su proposta della Segreteria Regionale dei Congressi e sentiti i Coordinatori regionali, il calendario dei congressi provinciali e di Città metropolitana.
6. Alla Segreteria Generale dei Congressi è attribuita la competenza a decidere sulle controversie relative all'esercizio del voto, alla presentazione delle candidature e alle procedure di svolgimento dei congressi provinciali, di Città metropolitana e comunali e su ogni altra questione inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento. Le decisioni della Segreteria Generale dei Congressi sono inappellabili.
7. La Segreteria Generale dei Congressi è competente a convalidare gli eletti dei congressi provinciali e di Città metropolitana. A tal fine, riceve dal presidente del congresso, tempestivamente e, comunque, entro le 24 ore successive alla conclusione del congresso, i verbali e i documenti relativi ai congressi svoltisi.
8. I lavori e i documenti della Segreteria Generale dei Congressi devono svolgersi con riservatezza e nel pieno rispetto della sensibilità dei dati e degli argomenti trattati a norma di Statuto, di codice etico e di legge. Le notizie relative allo svolgimento delle riunioni e alle decisioni prese non possono essere divulgate in alcuna forma prima della loro eventuale ufficializzazione.

#### **Articolo 4 - (Segreteria Regionale dei Congressi)**

1. La Segreteria Generale dei Congressi nomina le Segreterie Regionali utilizzando il criterio della più ampia rappresentanza.
2. La Segreteria Regionale, convocata dal Coordinatore regionale, garantisce il corretto svolgimento dei congressi provinciali e comunali.
3. La Segreteria Regionale dei Congressi, nello svolgimento dei propri lavori, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
4. La Segreteria Regionale propone le proprie decisioni, adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, alla Segreteria Generale dei Congressi.
5. I lavori e i documenti della Segreteria Regionale dei Congressi devono svolgersi con riservatezza e nel pieno rispetto della sensibilità dei dati e degli argomenti trattati a norma di Statuto, di codice etico e di legge. Le notizie relative allo svolgimento delle riunioni e alle decisioni prese non possono essere divulgate in alcuna forma prima della loro eventuale ufficializzazione.

6. La Segreteria Regionale vigila sul rispetto delle regole nello svolgimento della campagna congressuale riferendo alla Segreteria Generale dei Congressi eventuali irregolarità e anomalie.
7. La Segreteria Regionale collabora con la Segreteria Generale dei Congressi per individuare date e sedi per lo svolgimento dei congressi e inoltre:
  - a. assicura che sia data massima e tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature stabiliti dal regolamento;
  - b. cura la diffusione delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di presidente;
  - c. fornisce ad ogni sezione elettorale le indicazioni sulle modalità di voto.
8. La Segreteria Regionale dei Congressi, nelle giornate individuate, organizza i seggi e, ove previste, le sezioni elettorali garantendo la correttezza e la trasparenza delle votazioni, nel rispetto del principio di massima partecipazione e secondo le disposizioni della Segreteria Generale dei Congressi.
9. La Segreteria Regionale, entro 7 giorni precedenti allo svolgimento delle assise, deve completare la proposta di composizione di ogni sezione elettorale con almeno 1 presidente e 2 scrutatori. La Segreteria Generale dei Congressi valuterà la proposta e comunicherà la composizione delle sezioni elettorali al presidente delegato e alla Segreteria Regionale.

#### **Articolo 5 - (organizzazione del congresso provinciale)**

1. Il calendario di ciascun congresso è portato a conoscenza di ogni associato mediante pubblicazione sul sito internet del Partito a cura del Dipartimento Organizzazione.
2. I congressi sono organizzati dalla Segreteria Regionale dei Congressi che, su mandato e con la supervisione della Segreteria Generale dei Congressi, si avvale della collaborazione del coordinamento provinciale uscente.
3. Le informazioni afferenti allo svolgimento dei congressi, comprese date, luogo e ordine del giorno, sono comunicate agli iscritti mediante pubblicazione sul sito internet nazionale del Partito, nonché con avviso pubblico esposto presso i locali del coordinamento ove esistenti. Di tali informazioni può altresì essere data adeguata pubblicità attraverso l'indizione di campagne locali di comunicazione.
4. Il congresso si svolge nel comune capoluogo di provincia o, se diverso, eventualmente nel comune in cui ha sede il coordinamento provinciale o, su proposta del coordinamento alla Segreteria Regionale dei Congressi, in un comune della provincia ritenuto idoneo, dal punto di vista logistico, dalla Segreteria Generale dei Congressi.

5. I seggi devono essere obbligatoriamente previsti nei comuni capoluogo di Provincia e possono prevedere più sezioni elettorali in ragione del numero degli iscritti; ove necessario, per ragioni motivate dal favorire la maggiore partecipazione al voto, possono essere autorizzati dalla Segreteria Generale dei Congressi, sentita la Segreteria Regionale dei Congressi, eventuali seggi decentrate che possono a loro volta essere articolati in più sezioni in relazione al numero degli aventi diritto al voto. Il dibattito si svolgerà comunque in un'unica sede e in presenza.

6. I dati di contatto dei tesserati possono essere utilizzati esclusivamente dai titolari a norma di legge e soltanto per promuovere le iniziative del Partito. È fatto assoluto divieto di utilizzare i dati di contatto forniti con il tesseramento per iniziative personali o per promuovere candidature ai congressi.

#### **Articolo 6 - (Candidature a Presidente Provinciale o di città metropolitana)**

1. Le candidature alla carica di presidente provinciale devono essere inviate via email a [congressi@fratelli-italia.it](mailto:congressi@fratelli-italia.it) o compilate sul sito nazionale di Fratelli d'Italia e, in tal caso, ai fini della loro validità, deve essere completata la integrale procedura fino alla mail di conferma almeno 7 giorni prima dello svolgimento del congresso.

2. Le candidature a presidente Provinciale devono essere:

- corredate da un documento programmatico-organizzativo caricato sul sito insieme alla candidatura;
- sottoscritte da un numero di aventi diritto al voto come da tabella allegata (All. B) al presente regolamento di cui almeno il 10% devono essere di sottoscrittori qualificati come da elenco all'allegato C. Il numero dei sottoscrittori qualificati non potrà comunque superare il 50% della platea di aventi titolo della provincia, arrotondato per difetto. Ogni iscritto può firmare per una sola candidatura. In caso di firma plurima, sia di sottoscrittore semplice che di sottoscrittore qualificato, verrà, laddove confermata l'autenticità, considerata valida quella presentata per prima.

3. Il candidato, all'atto dell'inserimento della candidatura dovrà, dopo aver compilato in ogni parte il modello "Proposta di candidatura a presidente", caricarlo sul sito del Partito nella apposita sezione. Il modello comprende l'accettazione del Regolamento congressuale, l'autorizzazione e il trattamento dei propri dati ai fini delle operazioni congressuali.

4. Le candidature a presidente provinciale possono essere integrate da una foto e da un video di propaganda che verranno caricati sul sito internet assieme al documento programmatico.

5. La verifica dei requisiti e l'ammissione delle candidature viene effettuata da apposita commissione interna della Segreteria Generale dei Congressi che ne dà tempestiva comunicazione al candidato anche tramite la pubblicazione sul sito internet nazionale. Il provvedimento di ammissione delle candidature viene trasmesso per conoscenza alla Segreteria Regionale dei Congressi.
5. In caso di richieste di chiarimenti o integrazioni documentali, il candidato deve produrre quanto richiesto entro le ore 16 del giorno successivo a pena di esclusione della candidatura. La Segreteria Generale dei Congressi valuta i chiarimenti e le integrazioni documentali dei candidati entro la medesima giornata, disponendo tempestivamente l'ammissione o l'esclusione della candidatura.
6. In caso di esclusione della candidatura, entro e non oltre 4 giorni prima dello svolgimento del congresso di riferimento, il candidato può proporre reclamo in carta libera e con copia del documento di identità alla Segreteria Generale dei Congressi, che deciderà mediante apposita commissione competente sui reclami. La Segreteria Generale dei Congressi emetterà il proprio provvedimento sul reclamo con le modalità indicate nel presente regolamento.
7. Non saranno ammessi reclami in data successiva a quella indicata al precedente comma 6.
8. Nel caso in cui sia presente una sola candidatura valida a presidente provinciale si procederà comunque alle votazioni per l'elezione dei componenti del coordinamento.
9. Nel caso in cui il giorno del congresso uno o più candidati decidano di ritirarsi, devono presentare richiesta di ritiro alla presidenza del congresso entro la fine del dibattito.
10. Nel caso in cui tutti i candidati alla presidenza raggiungano un accordo su un iscritto non candidato è possibile procedere in deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo, votando solo per i componenti del coordinamento.

#### **Articolo 7 - (Composizione ed elezione del coordinamento provinciale o di grande città)**

1. In concomitanza con l'elezione del presidente provinciale i partecipanti al congresso voteranno, secondo quanto indicato all'art. 1 del presente regolamento, i due terzi del coordinamento. Un terzo dei componenti sarà, come previsto dallo Statuto, nominato dal presidente eletto.
2. Per poter essere eletti al coordinamento provinciale o di grande città è necessario presentare la propria candidatura alla presidenza del congresso entro la fine del dibattito compilando l'apposito modello di candidatura e accettazione del regolamento congressuale.

3. Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze. Ai fini del rispetto del principio di proporzionalità e parità di genere nell'accesso al coordinamento, se si esprimono tre preferenze, almeno una deve essere di genere diverso.
4. Un seggio del coordinamento è riservato al candidato presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente eletto, a condizione che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti validi.
5. Qualora siano state presentate più candidature, è proclamato eletto presidente provinciale il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità prevale il candidato più anziano di iscrizione continuativa.
6. Al termine degli scrutini verrà redatta una lista in ordine decrescente di coloro che hanno ricevuto preferenze. Risulteranno eletti nel coordinamento provinciale coloro che hanno ottenuto in ordine più preferenze fino a raggiungere il numero dei componenti da eleggere. In caso di parità di preferenze il seggio verrà assegnato al candidato più anziano di iscrizione continuativa.
7. La Segreteria Generale dei Congressi convalida gli eletti entro le 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto. In caso di mancata convalida dei candidati che sono incompatibili e/o incandidabili ai sensi dello statuto o che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme del Codice Etico, anche sentita la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina, si procederà con l'elezione seguendo l'ordine di preferenze degli eletti in lista, salvo quanto previsto dalle presenti disposizioni.

#### **Articolo 8 - (Svolgimento del congresso)**

1. Presiede i lavori del congresso un delegato della Segreteria Generale dei Congressi.
2. In ogni Provincia, nelle 24 ore precedenti le votazioni, deve essere garantito, per almeno tre ore, il dibattito pubblico tra gli iscritti sulla attualità politica e sul ruolo del Movimento, durante il quale discutere i documenti come previsto dall'art. 6 comma 2 di cui sopra. Oltre gli iscritti al Partito in tale provincia, hanno diritto di esprimere la propria opinione in tali assemblee tutti i Dirigenti nazionali, i Parlamentari e i Consiglieri Regionali, nonché i componenti della Segreteria Generale dei Congressi.
3. Nel corso dei lavori introduttivi è auspicato il saluto di autorità locali, rappresentanti delle categorie produttive, delle forze sociali e di altri partiti.
4. Il congresso procede, su proposta del delegato nazionale, prima dell'inizio del dibattito e per alzata di mano, all'elezione dell'ufficio di presidenza del congresso e della commissione verifica poteri e scrutinio.

5. La Commissione verifica poteri e scrutinio controlla la regolarità di tutte le procedure congressuali di voto, scrutinio e registrazione dei risultati elettorali.
6. Il dibattito si apre con la presentazione dei documenti programmatici di ciascun candidato per non più di venti minuti a candidato e si conclude, laddove richieste, con le conclusioni di ciascun candidato con gli stessi tempi.
7. Durante la presentazione dei documenti programmatici è richiesto di prenotarsi agli iscritti che vogliono prendere la parola così da consentire al presidente del congresso di gestire i lavori contingentando i tempi per gli interventi.
8. L'ufficio di presidenza, su proposta del presidente del congresso, può deliberare a maggioranza e a suo insindacabile giudizio, in casi eccezionali e motivati, di allontanare dai locali di votazione ed escludere dai lavori e dalle votazioni iscritti che turbino il regolare e sereno svolgimento del congresso.

#### **Articolo 9 - (Procedimenti elettorali)**

1. I seggi devono essere istituiti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, accessibili ad ogni iscritto e ben visibili dalla strada e possono essere articolati in più sezioni in relazione al numero complessivo degli iscritti.
2. All'interno dei seggi deve esserci ordine e deve essere garantita la possibilità ad ogni votante di esprimere in piena riservatezza il proprio voto.
3. Ciascun elettore può votare solo se presente nell'elenco degli aventi diritto al voto e se precedentemente identificato dai componenti del seggio tramite un valido documento di riconoscimento.
4. Durante le operazioni di voto è vietata in ogni forma, nei seggi e nelle immediate vicinanze, la propaganda a favore dei candidati a presidente e a componenti del coordinamento.
5. Chiuse le urne e liberati i seggi dai votanti, i componenti i seggi procederanno a scrutinare con operazioni a porte aperte prima i voti per la presidenza del coordinamento e poi le preferenze per i componenti del coordinamento.
6. I verbali di seggio devono essere firmati da tutti i componenti effettivi di seggio, pena l'annullamento delle operazioni di spoglio in quel seggio. In tal caso tutto il materiale verrà sigillato e consegnato al presidente del congresso che deciderà come procedere senza possibilità di appello.
7. Le spese organizzative sono a carico dei coordinamenti regionali.



### Articolo 10 - (Controversie)

1. La Segreteria Generale dei Congressi è competente alla valutazione e risoluzione delle controversie che possano insorgere sull'esercizio del voto, sulla presentazione delle candidature, sulle procedure di svolgimento dei congressi e su ogni altra questione inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento.
2. I provvedimenti di risoluzione delle controversie sono adottati in forma scritta a maggioranza dei componenti della commissione competente e sono trasmessi tempestivamente all'interessato.
3. In caso di controversie sullo svolgimento di un congresso o sulle modalità di esercizio del voto o sulla regolarità delle operazioni congressuali, la Segreteria Generale dei Congressi può disporre in via cautelativa la sospensione del congresso o di singole operazioni in attesa dell'adozione del provvedimento. Nei casi di maggiore gravità o laddove la Segreteria Generale dei Congressi debba disporre un'attività istruttoria, può essere disposto l'annullamento cautelativo del congresso.
6. I provvedimenti della Segreteria Generale dei Congressi sono immediatamente esecutivi. Avverso gli stessi non è ammesso il reclamo ad altri organi o dipartimenti di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale.
7. I candidati si impegnano ad osservare quanto stabilito dal presente regolamento.

#### Allegato A - coordinamenti provinciali e di grande città

Regione	Provincia	n. totale coordinamento	numero elettivi
Abruzzo	Chieti	14	9
Abruzzo	L'Aquila	14	9
Abruzzo	Pescara	14	9
Abruzzo	Teramo	14	9
Basilicata	Matera	14	9
Basilicata	Potenza	14	9
Calabria	Catanzaro	14	9

<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>n. totale coordinamento</b>	<b>numero elettivi</b>
Calabria	Cosenza	20	13
Calabria	Crotone	14	9
Calabria	Reggio Calabria	14	9
Calabria	Reggio Calabria Città	14	9
Calabria	Vibo Valentia	14	9
Campania	Avellino	14	9
Campania	Benevento	14	9
Campania	Caserta	20	13
Campania	Napoli	20	13
Campania	Napoli Città	20	13
Campania	Salerno	20	13
Emilia Romagna	Bologna	20	13
Emilia Romagna	Bologna Città	14	9
Emilia Romagna	Ferrara	14	9
Emilia Romagna	Forlì-Cesena	14	9
Emilia Romagna	Modena	20	13
Emilia Romagna	Parma	14	9
Emilia Romagna	Piacenza	14	9
Emilia Romagna	Ravenna	14	9
Emilia Romagna	Reggio Emilia	20	13
Emilia Romagna	Rimini	14	9
Friuli Venezia Giulia	Gorizia	14	9
Friuli Venezia Giulia	Pordenone	14	9
Friuli Venezia Giulia	Trieste	14	9
Friuli Venezia Giulia	Udine	20	13

<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>n. totale coordinamento</b>	<b>numero elettivi</b>
Lazio	Frosinone	14	9
Lazio	Latina	20	13
Lazio	Rieti	14	9
Lazio	Roma	20	13
Lazio	Roma Città	20	13
Lazio	Viterbo	14	9
Liguria	Genova	14	9
Liguria	Genova città	20	13
Liguria	Imperia	14	9
Liguria	La Spezia	14	9
Liguria	Savona	14	9
Lombardia	Bergamo	20	13
Lombardia	Brescia	20	13
Lombardia	Como	20	13
Lombardia	Cremona	14	9
Lombardia	Lecco	14	9
Lombardia	Lodi	14	9
Lombardia	Mantova	14	9
Lombardia	Milano	20	13
Lombardia	Milano Città	20	13
Lombardia	Monza e Brianza	20	13
Lombardia	Pavia	20	13
Lombardia	Sondrio	14	9
Lombardia	Varese	20	13
Marche	Ancona	14	9

<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>n. totale coordinamento</b>	<b>numero elettivi</b>
Marche	Ascoli Piceno	14	9
Marche	Fermo	14	9
Marche	Macerata	14	9
Marche	Pesaro-Urbino	14	9
Molise	Campobasso	14	9
Molise	Isernia	14	9
Piemonte	Alessandria	14	9
Piemonte	Asti	14	9
Piemonte	Biella	14	9
Piemonte	Cuneo	20	13
Piemonte	Novara	14	9
Piemonte	Torino	20	13
Piemonte	Torino Città	20	13
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	14	9
Piemonte	Vercelli	14	9
Puglia	Bari	20	13
Puglia	BAT	14	9
Puglia	Brindisi	14	9
Puglia	Foggia	20	13
Puglia	Lecce	20	13
Puglia	Taranto	20	13
Sardegna	Cagliari	20	13
Sardegna	Carbonia Sulcis Iglesiente	14	9
Sardegna	Gallura	14	9
Sardegna	Mediocampidano	14	9

<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>n. totale coordinamento</b>	<b>numero elettivi</b>
Sardegna	Nuoro	14	9
Sardegna	Ogliastra	14	9
Sardegna	Oristano	14	9
Sardegna	Sassari	14	9
Sicilia	Agrigento	14	9
Sicilia	Caltanissetta	14	9
Sicilia	Catania	14	9
Sicilia	Catania Città	20	13
Sicilia	Enna	14	9
Sicilia	Messina	14	9
Sicilia	Messina Città	14	9
Sicilia	Palermo	20	13
Sicilia	Palermo Città	20	13
Sicilia	Ragusa	14	9
Sicilia	Siracusa	14	9
Sicilia	Trapani	14	9
Toscana	Arezzo	14	9
Toscana	Firenze	20	13
Toscana	Firenze Città	14	9
Toscana	Grosseto	14	9
Toscana	Livorno	14	9
Toscana	Lucca	14	9
Toscana	Massa Carrara	14	9
Toscana	Pisa	14	9
Toscana	Pistoia	14	9

<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>n. totale coordinamento</b>	<b>numero elettivi</b>
Toscana	Prato	14	9
Toscana	Siena	14	9
Trentino Alto Adige	Bolzano	20	13
Trentino Alto Adige	Trento	20	13
Umbria	Perugia	20	13
Umbria	Terni	14	9
Val d'Aosta	Aosta	14	9
Veneto	Belluno	14	9
Veneto	Padova	20	13
Veneto	Rovigo	14	9
Veneto	Treviso	20	13
Veneto	Venezia	20	13
Veneto	Venezia Città	14	9
Veneto	Verona	20	13
Veneto	Vicenza	20	13

**Allegato B - sottoscrizioni**

iscritti		firme	
da	a	minimi	massimo
1	500	30	60
501	1000	60	120
1000	2000	100	200
2000	3000	175	350
3000	5000	200	400
5000	infinito	250	500

**Allegato C - sottoscrittori qualificati**

Direzione Nazionale
Assemblea Nazionale
Parlamentari
Presidenti, Consiglieri e Assessori Regionali
Sindaci, Consiglieri e Assessori Comunali

**COME SI CALCOLA  
IL NUMERO DI  
SOTTOSCRITTORI QUALIFICATI**

- 1) Si verifica dall'allegato B quante siano le firme da raccogliere e si divide il risultato per 10
- 2) Si contano quanti aventi diritto al voto, iscritti regolarmente entro i termini di tempo previsti, corrispondano alle caratteristiche previste nell'elenco dell'allegato C
- 3) Si divide il conteggio del punto 2 per 2 arrotondato per difetto (Es:  $7/2=3$ )

**Il numero di sottoscrittori qualificati deve essere compreso tra il risultato del punto 1) e il risultato del punto 3)**

Se 1 è maggiore di 3 si prende come dato minimo e massimo di sottoscrittori qualificati il risultato del punto 3